



**CITTÀ DI VERCELLI**

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del**

## INDICE

<b>TITOLO 1 – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</b>		
<b>CAPO I – PRESUPPOSTO DELLA TASSA, BASE IMPONIBILE E SOGGETTI PASSIVI</b>		
<b>Art. 1</b>	Oggetto ed ambito di applicazione della TARI	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 2</b>	Presupposto per l'applicazione della TARI	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 3</b>	Definizione di rifiuto	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 4</b>	Soggetti passivi	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 5</b>	Locali ed aree scoperte soggetti al tributo	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 6</b>	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 7</b>	Determinazione della superficie degli immobili	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 8</b>	Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 9</b>	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 10</b>	Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo	<b>Pag. 10</b>
<b>CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI E TARIFFE</b>		
<b>Art. 11</b>	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 12</b>	Piano Economico Finanziario	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 13</b>	Determinazione della tariffa del tributo	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 14</b>	Articolazione delle tariffe del tributo	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 15</b>	Obbligazione tributaria – periodi di applicazione del tributo	<b>Pag. 13</b>
<b>Art. 16</b>	Tariffa per le utenze domestiche	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 17</b>	Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 18</b>	Tariffa per le utenze non domestiche	<b>Pag. 15</b>
<b>Art. 19</b>	Classificazione delle utenze non domestiche	<b>Pag. 15</b>
<b>Art. 20</b>	Tributo giornaliero	<b>Pag. 16</b>
<b>Art. 21</b>	Tributo provinciale	<b>Pag. 16</b>
<b>Art. 22</b>	Istituzioni scolastiche statali	<b>Pag. 17</b>
<b>CAPO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI</b>		
<b>Art. 23</b>	Utenze domestiche – riduzioni per raccolta differenziata	<b>Pag. 17</b>
<b>Art. 24</b>	Utenze domestiche – riduzioni	<b>Pag. 17</b>
<b>Art. 25</b>	Riduzioni per livelli ridotti o mancato svolgimento del servizio	<b>Pag. 18</b>
<b>Art. 26</b>	Altre agevolazioni – esenzioni e riduzioni per le utenze domestiche	<b>Pag. 19</b>
<b>Art. 27</b>	Riduzioni/esenzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	<b>Pag. 20</b>
<b>Art. 28</b>	Altre agevolazioni – esenzioni e riduzioni per le utenze non domestiche	<b>Pag. 20</b>

<b>Art. 29</b>	Agevolazioni antispreco (art. 1 commi 652 e 659 L. 147/2013)	<b>Pag. 21</b>
<b>Art. 30</b>	Cumulo di riduzioni ed agevolazioni	<b>Pag. 22</b>
<b>Art. 31</b>	Riduzioni per le utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria Covid-19 Anno 2021	<b>Pag. 22</b>
	<b>TITOLO 2 – VERSAMENTI E DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO</b>	
	<b>CAPO I – DICHIARAZIONI E VERSAMENTI – ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE</b>	
<b>Art. 32</b>	Versamenti TARI	<b>Pag. 24</b>
<b>Art. 33</b>	Dichiarazione TARI	<b>Pag. 25</b>
<b>Art. 34</b>	Modalità di presentazione delle dichiarazioni TARI	<b>Pag. 26</b>
	<b>CAPO II – POTERI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE</b>	
<b>Art. 35</b>	Funzionario responsabile IUC	<b>Pag. 27</b>
<b>Art. 36</b>	Poteri del Comune	<b>Pag. 27</b>
<b>Art. 37</b>	Attività di controllo ed accertamento	<b>Pag. 28</b>
<b>Art. 38</b>	Sanzioni	<b>Pag. 28</b>
<b>Art. 39</b>	Interessi	<b>Pag. 29</b>
<b>Art. 40</b>	Oneri di riscossione e spese di notifica	<b>Pag. 29</b>
<b>Art. 41</b>	Riscossione coattiva	<b>Pag. 29</b>
<b>Art. 42</b>	Importi minimi	<b>Pag. 29</b>
<b>Art. 43</b>	Rateizzazione del credito tributario	<b>Pag. 30</b>
<b>Art. 44</b>	Rimborsi e compensazioni	<b>Pag. 30</b>
<b>Art. 45</b>	Contenzioso	<b>Pag. 30</b>
<b>Art. 46</b>	Norma di rinvio	<b>Pag. 30</b>
<b>Art. 47</b>	Entrata in vigore	<b>Pag. 30</b>

# **TITOLO 1 – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

## **CAPO I – PRESUPPOSTO DELLA TASSA, BASE IMPONIBILE E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARI**

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Vercelli della tassa sui rifiuti – TARI – istituita dall'art. 1, commi 641 - 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. così come confermata dall'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27.12.2019, riferita al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Le disposizioni del presente titolo sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dall'art. 1, comma 702, della sopra citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

### **Art. 2**

#### **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

1. *Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.*
2. *La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.*
3. *Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 3 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*
4. *Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*

### **Art. 3**

#### **DEFINIZIONE DI RIFIUTO**

1. *La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 03.09.2020, n. 116 e successive modificazioni e integrazioni.*

**Art. 4**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. *La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.*
2. *Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.*
3. *Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.*

**Art. 5**  
**LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. *Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.*
2. *Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.*

**Art. 6**  
**LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. *Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:*
  - a) *locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:*  
*Utenze domestiche:*
    - *locali privi e sprovvisti di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;*
    - *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
    - *superfici coperte (ripostigli, locali di sgombero e simili), limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 150 centimetri;*

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
  - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
  - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
  - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
  - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
  - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

## Art. 7

### DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 o della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

2. La superficie calpestabile è determinata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella sua determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 m. dei locali tecnici, quali locali di cabine elettriche e contatori, vano caldaia e vano ascensore, ecc. Le

scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale, da altra analoga planimetria sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale o tramite misurazione diretta.

3. La superficie delle aree scoperte operative è determinata considerando le aree effettivamente utilizzate o destinate all'esercizio dell'attività, sia all'interno che all'esterno del perimetro del complesso immobiliare che ricomprende i locali di tassazione, al netto delle costruzioni in esse comprese.

4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato, o per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune può, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considerare come superficie assoggettabile alla TARI, quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.03.1998, n. 138.

6. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie assoggettabile al tributo, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23.03.1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti le eventuali nuove superfici imponibili adottando le forme di comunicazione più idonee nel rispetto dell'articolo 6 della L. 27.07.2000, n. 212.

7. Per tutte le altre unità immobiliari, ovvero a destinazione speciale, la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestable.

8. ***Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.***

#### **Art. 8**

#### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

***1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.***

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, ***stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani***, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economiche:



ATTIVITA'	Percentuale di riduzione delle superfici
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi, laboratori fotografici ed eliografici	15%
Officine per riparazioni auto, moto, macchine agricole e gommisti	20%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	20%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni e vetrerie	15%
Produzione di materie plastiche, vetroresine	20%
Supermercati di generi alimentari (per la parte di laboratori di macelleria, pane e lavorazioni alimentari in genere)	10%

fermo restando che sono esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.

**3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente o in via esclusiva come specificato al comma 1) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.**

**4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.**

**Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.**

**5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.**

**In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.**



## Art. 9

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. *Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.*
2. *Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.*

*Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.*
3. *La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza immediata per le utenze non domestiche di nuova apertura o di subentro in attività esistenti per le quali era già stata opzionata l'uscita dal servizio pubblico o dall'anno successivo nel caso di subentro in attività esistenti permanenti nel servizio pubblico. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.*
4. *Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune e al gestore del servizio.*
5. *Anche in regime di tariffa monomia e comunque fino a quando verrà applicata, resta comunque dovuta la tariffa riferita alla parte fissa del tributo, determinata in ragione della quota risultante dalla percentuale indicata quali costi fissi indicati nel PEF, così come approvato dall'ente competente.*

*Art. 10*

**RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. *Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.*
2. *Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.*
3. *La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile.*
4. *Anche in regime di tariffa monomia e comunque fino a quando verrà applicata, la quantità di rifiuti producibili dall'utente, sarà determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) medi previsti per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, riferita alla parte variabile del tributo, determinata in ragione della quota risultante dalla percentuale indicata quali costi variabili indicati nel PEF, così come approvato dall'ente competente. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare l'80% della quota variabile.*
5. *La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.*
6. *L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.*
7. *La riduzione indicata nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.*

## CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI E TARIFFE

### Art. 11

#### COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. *Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*
2. *In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.*
3. *Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.*
4. *Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*
5. *Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.*
6. *A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.*
7. *I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.*

### Art. 12

#### PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. *La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.*
2. *Sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*
3. *Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*
  - *una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
  - *una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
4. *La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.*
5. *Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.*

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente.

#### Art.13

### DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Per l'anno 2021 e comunque fino a quando verrà applicata la tariffa monomia è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 11 del presente regolamento.
4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### Art. 14

### ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve:
    - garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
    - sottrarre le seguenti entrate:

*a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248*

*b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*

*c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*

*d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.*

*- determinare la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.*

*- stabilire altresì la determinazione delle tariffe del tributo secondo:*

*a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;*

*b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.*

**4. Per l'anno 2021 e comunque fino a quando verrà applicata la tariffa monomia, ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della legge 147/2013 le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo medio del servizio per unità di superficie imponibile accertata, determinato sulla base delle risultanze del piano economico-finanziario e dedotte le componenti stabilite dall'art. 1, comma 4, della determinazione ARERA n. 2/2020, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.**

**In ogni caso la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.**

#### *Art.15*

### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

- 1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.*
- 2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e rimane sino all'ultimo giorno del mese in cui ne è cessato il possesso, l'occupazione o la detenzione, purché debitamente e tempestivamente dichiarato.*
- 3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.*
- 4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 44.*
- 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, sia nelle superfici, sia nelle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Ugualmente, per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, sia prodotta nei termini di cui al successivo articolo 33 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.*



**Art. 16**  
**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti.*
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.*
- 3. Per l'anno 2021 e comunque fino a quando verrà applicata la tariffa monomia per le utenze domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti.*

**Art.17**

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

- 1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 90 giorni.*
- 2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano dimorante in casa di riposo;*
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero;*
  - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite*
  - d. La persona non viene considerata ai fini della determinazione del tributo, a condizione*
  - e. che il periodo sia almeno non inferiore all'anno e che l'assenza sia adeguatamente e tempestivamente documentata.**
- 3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n. 3 unità;*
- 4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.*
- 5. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente.*
- 6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel*

*territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.*

- 7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 33, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.*

#### **Art. 18**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.*
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.*
- 3. Per l'anno 2021 e comunque fino a quando verrà applicata la tariffa monomia la tariffa del tributo per le utenze non domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze non domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti, accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A) del presente regolamento .*

#### **Art. 19**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

- 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.*
- 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.*
- 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.*
- 4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le*



*superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.*

5. *Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.*
6. *In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.*
7. *Per l'anno 2021 e comunque fino a quando verrà applicata la tariffa monomia verranno mantenute le attuali classificazioni dove i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono stati accorpatisi in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato A) del presente regolamento.*

#### *Art. 20*

### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. *Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.*
2. *L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.*
3. *La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.*
4. *La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%.*
5. *Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.*
6. *L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.*
7. *Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.*

#### *Art. 21*

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. *È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.*
2. *Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.*
3. *Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed*

*igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.*

#### **Art. 22**

### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

- 1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.*
- 2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.*

## **CAPO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 23**

### **UTENZE DOMESTICHE – RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Per le utenze domestiche che provvedono al compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della tariffa riferita alla parte variabile del tributo. La riduzione si applica dalla data di presentazione di apposita istanza attestante l'avvio del compostaggio con metodo tradizionale o l'acquisto dell'apposito contenitore. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'articolo 31 del presente regolamento. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **Art. 24**

### **UTENZE DOMESTICHE – RIDUZIONI**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - abitazioni con unico occupante sono tassate con tariffa ridotta di 1/3 fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione in riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione di 1/3;
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione di 1/3;
  - *abitazioni occupate da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto: riduzione di 2/3;*
2. Le riduzioni di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e documentato nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a

comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di dichiarazione.

## **Art. 25**

### **RIDUZIONI PER LIVELLI RIDOTTI O MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, vanno comunque considerati i limiti di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati), rientranti nel perimetro ed indicati nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani del servizio di nettezza urbana.

Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, viene esteso il servizio medesimo.

2. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato non è svolto o è effettuato in maniera ridotta o in grave violazione alle prescrizioni previste che trovano inserimento nel prescritto regolamento del servizio di igiene ambientale, la tassa è dovuta nella misura del 40 % della tariffa.

Tale riduzione prevista è concessa alle seguenti condizioni:

- che sia essa richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
- che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno di imposta per un periodo complessivo non inferiore ai 6 mesi;
- che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dall'Azienda che lo gestisce (A.T.En.A. S.p.A.);
- che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alla distanza, alla capacità dei raccoglitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dall'Azienda gestore del servizio (A.T.En.A. S.p.A.) ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Comune, sempre che le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Le riduzioni di cui sopra competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e documentato o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza di dichiarazione.

3. Qualora il mancato svolgimento venga a protrarsi, determinando una situazione che comporti l'intervento dell'autorità sanitaria a salvaguardia delle persone e dell'ambiente, l'utente può provvedere direttamente con diritto di sgravio o rimborso, in base a domanda documentata, della quota di tassa corrispondente al periodo di intervenuta interruzione, ma con l'obbligo dell'assolvimento della tassa nella misura ridotta del 40% delle tariffe previste.

**Art. 26**  
**ALTRE AGEVOLAZIONI – ESENZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE**  
**DOMESTICHE**

1. Sono esonerati dalla applicazione della tassa i soggetti che fruiscono di soli redditi di pensione o assimilabili che si configurino nei limiti di riferimento alla situazione economica di indigenza così come individuato ai fini dell'accesso ai servizi sociali, e devono essere nullatenenti.

I contribuenti interessati devono presentare la seguente documentazione:

- Domanda di esonero per l'anno in cui si sono realizzate le condizioni previste per fruire dell'esenzione;
- Dichiarazione sostitutiva unica, temporalmente valida, che documenta la situazione economica del nucleo familiare;
- Copia del contratto di locazione o del versamento del canone di locazione, comprovanti il requisito di essere nullatenenti.

L'esenzione è concessa per l'annualità in corso su richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta, purché debitamente e tempestivamente dichiarato e documentato nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. L'esenzione cessa dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni che danno titolo alla concessione della stessa.

2. Dall'anno 2020 si riconosce una riduzione agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate per l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate secondo i criteri che verranno individuati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali.

Fino a che non siano individuati e resi operativi i criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA, verranno applicate le sole riduzioni di cui al presente regolamento.

3. Si riconosce una riduzione all'intestatario di un'utenza TARI che abbia adottato un cane randagio ritrovato sul territorio comunale.

L'adottante titolare dell'utenza TA.R.I. dovrà essere in regola con gli obblighi tributari del comune di Vercelli.

L'adozione è completamente gratuita e prevede per il soggetto adottante una riduzione del tributo comunale denominato TARI pari ad € 100,00 per ogni anno di permanenza del cane presso il canile comunale (con un massimo di € 700,00) applicabile in più annualità fino alla concorrenza della riduzione di competenza. Non sarà riconosciuta riduzione per l'adozione di cuccioli di età inferiore all'anno di vita.

Lo sconto TARI non è cumulabile, né con altre adozioni, né con altre iniziative che prevedono sconti sulla tassa. Qualora il titolare dell'utenza TARI sulla quale riconoscere l'agevolazione fiscale disciplinata dal presente Regolamento benefici già di uno sconto sulla medesima tassa derivante da questa o altra iniziativa, gli sarà riconosciuta l'agevolazione ad egli più favorevole.

L'ufficio comunale preposto verificherà periodicamente le condizioni di detenzione del cane.

Ogni anno, non oltre il 31 dicembre, dovrà essere presentato presso l'ufficio preposto il certificato veterinario di buona salute del cane adottato, la mancata presentazione comporterà la perdita del diritto alle agevolazioni TARI per l'anno di riferimento.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale l'ufficio preposto provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata e a comunicarlo all'ufficio tributario che provvederà a richiedere la restituzione dello sconto TARI riconosciuto e già applicato.

4. E' fatta salva la possibilità del competente Ufficio comunale di accertare l'effettiva esistenza delle condizioni previste per la concessione dell'esenzione/riduzione e di chiedere al contribuente la presentazione di documentazione integrativa, anche con rilevanza fiscale.  
Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

#### **Art. 27**

### **RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 40%, a condizione che:
  - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
  - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo (*o diversa periodicità*) a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

#### **Art. 28**

### **AGEVOLAZIONI – ESENZIONI E RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Si riconosce una riduzione massima di € 500 della tassa (o se minore fino a concorrenza della tassa) complessivamente dovuta per la categoria merceologica di appartenenza, ai gestori di pubblici esercizi che rinunciano, pur in possesso dei requisiti di legge, all'utilizzo di slot machine, videolottery o apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali.

La riduzione viene accordata a seguito di presentazione di comunicazione debitamente documentata della rimozione degli apparecchi con dichiarazione di rinuncia a nuova installazione.

La riduzione di cui al comma 3 rimane anche per le annualità successive al 2015 e potrà essere variata solo con modifiche al presente regolamento.

Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

2. Si riconosce una riduzione ai titolari di esercizi commerciali ed artigianali situati in zone/vie cittadine interessate ad un'opera pubblica comunale che abbia precluso la circolazione veicolare o abbia comunque comportato difficoltà alla circolazione, nelle seguenti misure:

- chiusura per un periodo continuativo da 30 giorni a 60 giorni riduzione del 10% della tassa annuale
- chiusura per un periodo continuativo da 60 giorni a 180 giorni riduzione del 20% della tassa annuale
- per periodi superiori ai 180 giorni verranno applicate le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 86, della legge 28.12.1995 n. 549, ai titolari di esercizi commerciali ed artigianali situati in zone cittadine interessate ad un'opera pubblica che abbia precluso la circolazione veicolare o abbia comunque comportato difficoltà alla circolazione per oltre sei mesi, previa adozione di apposito atto deliberativo.

La domanda per il diritto alla riduzione sull'ammontare della TARI dovrà essere presentata a cura dell'esercente e verrà applicata in sede di conguaglio al termine dei lavori.

3. Al fine di incentivare l'insediamento di nuove attività produttive sul territorio cittadino (esercizi commerciali al dettaglio) si riconosce l'esenzione dalla tassa smaltimento rifiuti per l'anno di inizio attività per i nuovi insediamenti, rapportato all'effettivo periodo di apertura.

La stessa non si applica in caso di fusione d'azienda, cessione, subingresso di attività o ampliamento.

La domanda per il diritto alla esenzione della TARI dovrà essere presentata a cura dell'esercente con le modalità ed i termini per la presentazione della dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree assoggettate a TARI.

4. Si riconosce una riduzione del 50% sull'ammontare della TARI per gli esercizi alimentari di vicinato ricompresi nella zona di seconda categoria dell'allegato del Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. La cessazione dell'attività comporta la perdita del beneficio dalla stessa data.

La domanda per il diritto alla riduzione sull'ammontare della TARI pari al 50%, dovrà essere presentata a cura dell'esercente e verrà applicata in sede di invio degli avvisi bonari da parte del Comune o in sede di conguaglio se presentata dopo l'invio degli stessi.

5. Il Finanziamento delle riduzioni di cui al presente articolo è assicurato da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

## **Art. 29**

### **AGEVOLAZIONI “ANTISPRECO” (Art.1 COMMI 652 E 659 L.147/13)**

1. Si riconosce – sulla base di documentata istanza di parte - un abbattimento tariffario alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo del novellato art.1 comma 652 della L.147/16, così come modificata dall'art.17 della L.166/16.

2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dal novellato art.1 comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art.2 comma 1 lett.b), c), d), e) della medesima L.166/16.

La riduzione è riconosciuta alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che, in via continuativa, devolvono o cedono, direttamente o indirettamente, prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività a titolo gratuito, ad associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso la popolazione, nonché all'Emporio Solidale Comunale ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi e alle persone in maggiori condizioni di bisogno del territorio cittadino.

3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'art.16 L.166/16, è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.

La quantità dei beni e dei prodotti donati deve essere documentata mediante attestazioni nelle quali risultino indicati:

- la data della cessione gratuita;
- gli estremi identificativi di chi cede gratuitamente;
- gli estremi identificativi del destinatario della donazione;
- gli estremi identificativi dell'eventuale incaricato del trasporto dei beni e dei prodotti donati (qualora sia soggetto diverso dal destinatario);
- la qualità e il peso dei beni ceduti gratuitamente.



Deve, altresì, essere prodotta la dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni o prodotti ceduti redatta dai soggetti donatari, e da conservare agli atti da parte dei soggetti donanti, nella quale risultino indicati:

- gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti corrispondenti a ogni cessione a titolo gratuito;
- l'attestazione del proprio impegno a utilizzare direttamente i beni o prodotti ricevuti in conformità alle finalità istituzionali.

4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,10 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), a patto che il richiedente sia in possesso dei requisiti di legge, presenti apposita istanza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.

5. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non potrà arrivare ad incidere per oltre il 10% sull'ammontare totale della tassa dovuta se il conferimento avverrà presso associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche partecipanti al "Tavolo per il recupero delle eccedenze e la lotta allo spreco", promosso e coordinato dal Comune di Vercelli, o non oltre al 8% sull'ammontare totale della tassa dovuta se il conferimento avverrà presso altre associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche sul territorio cittadino. Esso viene applicato a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

6. Il Finanziamento delle riduzioni di cui al presente articolo è assicurato sulla base del gettito del tributo stesso (posto che il quantitativo di prodotto donato non diventa rifiuto e non viene quindi conferito al pubblico servizio di raccolta, con conseguente riduzione dei relativi costi).

### **Art. 30**

#### **CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. In caso di contestuale spettanza a favore del soggetto tassabile di più agevolazioni, la misura massima complessiva di riduzione di tariffa applicata non può superare il 50% della stessa.

### **Art. 31**

#### **RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID – 19 ANNO 2021**

*Per l'annualità di competenza 2021 si ritiene opportuno introdurre una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.*

*La suddetta riduzione è così articolata:*

*a) riduzione del 50% di quanto dovuto ai fini TARI a favore di ciascuna delle attività specificate nell'ambito dei codici ATECO di cui all'allegato B);*

*b) riduzione del 30% di quanto dovuto ai fini TARI a favore di ciascuna delle attività specificate nell'ambito dei codici ATECO di cui all'allegato B);*



*c) In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, verrà valuta e concessa una riduzione pari al 30% di quanto dovuto ai fini TARI 2021 a favore delle attività che in ragione di comprovate motivazioni corredate dalla dichiarazione della dimensione del danno subito al fatturato occorso (requisiti di accesso ai contributi a fondo perduto del D.L. Sostegni – su base annua tra il 2020 e il 2019, oppure tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019, in misura non inferiore al 30%) a seguito di presentazione di apposita istanza ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il modello predisposto dal Servizio Entrate del Comune di Vercelli.*

## **TITOLO 2 – VERSAMENTI E DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

### **CAPO I – DICHIARAZIONI E VERSAMENTI – ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE**

#### **Art. 32 VERSAMENTI TARI**

1. La tassa TARI ed il Tributo provinciale vengono determinati sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati e vengono iscritti in specifico elenco di soggetti debitori. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano, con apposito prospetto esplicativo, le somme dovute per ogni utenza, fermo restando che, in caso di mancata ricezione dell'avviso di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.
2. Il versamento della tassa TARI viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e diretta con numero 3 rate scadenti il 16 aprile, il 16 luglio e il 16 dicembre, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza della terza rata al 16 dicembre.
3. Le scadenze di versamento di cui al precedente comma sono perentorie con conseguente obbligo del contribuente di procedere al versamento TARI dovuta anche in caso di mancata ricezione del modulo precompilato. In caso di omesso, tardivo o parziale versamento entro le prescritte e perentorie scadenze è notificato avviso di accertamento ai sensi del successivo art. n. 35.
4. L'importo da versare a titolo di TARI è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/uguali a 49 centesimi, in base al disposto dell'art. 1, comma 166 della legge 296/2006.
5. Il versamento TARI è effettuato mediante versamento al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09.07.1997, n. 241 anche tramite il sistema di pagamenti elettronici o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice, ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale tramite gli appositi codici tributo. I versamenti non devono essere eseguiti quando il tributo annuale risulti inferiore a euro 5,00 (cinque/00), tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

**Art. 33**  
**DICHIARAZIONE TARI**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree assoggettate a TARI.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esclusioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni, salvo situazioni non verificabili anagraficamente.

La dichiarazione deve essere presentata:

- per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o familiare convivente nel caso di residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
- per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;
- per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui ai commi precedenti non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, redatta sui moduli appositamente predisposti e messi a disposizione gratuitamente. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta, a mezzo fax o posta elettronica o PEC. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il sopra indicato termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di ritardata presentazione della dichiarazione, oltre il termine sopra indicato, la cessazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. Nel caso di decesso del contribuente, il Comune procederà d'ufficio alla variazione dell'intestatario dell'utenza domestica qualora rimanga il nucleo familiare residente, desumendo i dati dai archivi anagrafici, qualora non vi fossero conviventi, i familiari o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro/cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine sopra indicato, se più favorevole.

6. La dichiarazione sia originaria, di variazione che di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- per le utenze di soggetti residenti i dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
  - per le utenze di soggetti non residenti i dati identificativi ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - indirizzo PEC se disponibile;
  - estremi catastali, indirizzo di ubicazione specificando anche il numero civico e se esiste il numero dell'interno;
  - superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree;
  - data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione/cessazione;
  - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
7. La dichiarazione sia originaria, di variazione che di cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - indirizzo PEC;
  - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
  - estremi catastali, indirizzo di ubicazione specificando anche il numero civico, dei locali e delle aree;
  - superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree;
  - data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione/cessazione;
  - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
8. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate od accertate ai fini della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – TARSU di cui al D. Lgs. n. 507/1993.
9. Gli Uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 34**

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI TARI**

1. La dichiarazione ai fini TARI può essere presentata mediante:
- consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
  - a mezzo posta ordinaria o con raccomandata AR;
  - a mezzo fax;
  - con trasmissione telematica diretta con posta certificata;
  - con trasmissione telematica indiretta con posta certificata da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi del D.P.R. 322/1998 e s.m.i.

## **CAPO II – POTERI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE**

### **Art. 35 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013 la Giunta Comunale con proprio atto designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

### **Art. 36 POTERI DEL COMUNE**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:

- inviare questionari al contribuente;
- richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
- richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private, ecc.);
- richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
- accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici o privati;
- richiedere all'amministratore di condominio la trasmissione di copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 del c.c. corredato dal numero di occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
- richiedere al gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà;

2. Il contribuente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Ai soli fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, il funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, munito di apposito documento di riconoscimento e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento di diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998, n. 138.

**Art. 37**  
**ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO**

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o tardivi versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttivi ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidano sulla determinazione della base imponibile.
3. A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, ai sensi dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, nonché ai sensi dell'art. 1, comma 792 della legge n. 160 del 27.12.2019.
4. L'avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni contiene anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso e costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà all'attivazione delle procedure di riscossione forzata delle somme richieste con aggravio di ulteriori interessi moratori, oneri e spese di riscossione a carico del debitore, ai sensi dell'art. 1, commi 792 lett. a-d, 802 e 803 della L. n. 160/2019.  
Le riscossioni conseguenti agli atti di accertamento sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.
5. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per i successivi versamenti.

**Art. 38**  
**SANZIONI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97 e s.m.i.  
E' ammesso il ravvedimento si perfeziona con il pagamento dell'imposta, delle sanzioni la cui entità è differenziata in base al ritardo protrattosi e degli interessi calcolati al saggio legale vigente negli anni che intercorrono tra il momento del pagamento e la naturale scadenza del tributo, sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altri atti della procedura di controllo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, entro il termine indicato nella richiesta e comunque entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la

sanzione amministrativa da €. 100,00 ad € 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione.

5. Le sanzioni per l'omessa ovvero l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

#### **Art. 39**

### **INTERESSI**

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'articolo precedente e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

#### **Art. 40**

### **ONERI DI RISCOSSIONE E SPESE DI NOTIFICA**

1. sono posti a carico del debitore I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata spese di notifica ed esecutive, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### **Art. 41**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versati entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo le norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973.

2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nell'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 446/1997.

#### **Art. 42**

### **IMPORTI MINIMI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori ad € 5,00 per anno di imposta.



2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 43**

### **RATEIZZAZIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO**

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta/tributo, su motivata istanza del contribuente, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo risultanti da appositi accertamenti e della entità del credito vantato, può concedere che il carico tributario, venga rateizzato con le modalità indicate nel vigente Regolamento delle entrate comunali.

#### **Art. 44**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel precedente articolo 39, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad € 5,00 per ciascun anno d'imposta.

2. Su richiesta del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione del credito spettante della tassa non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima tassa dovuta per gli anni successivi e fino ad esaurimento del credito d'imposta. Sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche effettuate, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

#### **Art. 45**

### **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o esclusioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

#### **Art. 46**

### **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

#### **Art. 47**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.

## Allegato A

<b>TARIFFE TARSU</b>			
<b>CATEGORIA</b>	<b>sub</b>	<b>DENOMINAZIONE CLASSE</b>	<b>SPECIFICAZIONE</b>
<b>Cat. 1</b>		<b>LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO</b>	
	<b>1A</b>	abitazioni, alloggi ammobiliati autorimesse o simili ad uso privato	Tutti i vani e locali interni all'ingresso delle abitazioni, accessori, pertinenze, dipendenze, ripostigli, depositi, mansarde, verande, locali uso sale giochi e simili, serre ornamentali
	<b>1B</b>	sottotetti agibili, soffitte, cantine	( vedi art. 13 – regolamento – riduzioni)
	<b>1C</b>	balconi e terrazze verandate	
	<b>1D</b>	esercizi alberghieri e simili	Alberghi, motels, locande, pensioni, affittacamere e simili
	<b>1E</b>	collettività e convivenze in genere	Collegi, convitti, conventi con pensionato, seminari, scuole con internato, scuole ed istituti delle collettività in genere pubblici o privati con pensionato e/o servizio mensa, conventi, ricoveri, orfanotrofi, brefotrofi, croniciari, istituti di rieducazione, assistenza e cura, ospizi e simili, caserme, carceri e riformatori, ostelli, case della gioventù
<b>CAT. 2</b>		<b>LOCALI ED AREE AD USO DI PUBBLICI ESERCIZI E DI RISTORAZIONE</b>	
	<b>2A</b>	ristoranti, trattorie, osterie, tavole fredde e/o calde , pizzerie, spaghetterie, mense di ogni genere	Mense aziendali, annesse ad organismi militari, ecc.
	<b>2B</b>	caffè, bar. gelaterie, birrerie, bar , pasticcerie, degustazione caffè torrefazioni, ecc...	
<b>CAT. 3</b>		<b>LOCALI ED AREE AD USO COMMERCIALE</b>	
	<b>3A</b>	commercio al dettaglio di generi alimentari	Erbi – fruttivendoli, pollerie, pescherie, rosticcerie, ortofrutticoli, drogherie, latterie, macellerie, pasticcerie, salumerie, panetterie, gastronomia, ecc.

	<b>3B</b>	supermercati alimentari	
	<b>3C</b>	commercio di qualsiasi altro articolo	Edicole di giornali, riviste, libri, ecc., farmacie, chioschi di vendita, fiorista, cabine telefoniche
	<b>3D</b>	complessi commerciali di vendita all'ingrosso, superfici espositive autosaloni	Vendita mobili, materiale edile in genere, sanitari e simili (anche al minuto)
	<b>3E</b>	magazzini e depositi di attività commerciali	Non annessi ai locali di vendita e decentrati
	<b>3F</b>	banchi di vendita all'aperto di generi alimentari, floricoltura ed ortofrutticoltura	
	<b>3G</b>	banchi di vendita all'aperto di qualsiasi altro genere merceologico	
	<b>3H</b>	aree scoperte annesse a magazzini di vendita, supermercati, ipermercati, ecc.	
<b>CAT. 4</b>		<b>LOCALI ED AREE AD USO ARTIGIANALE</b>	
	<b>4A</b>	attività artigianali in genere	Laboratori, botteghe, officine, tipografie, laboratori fotografici, sartorie ed atelier, ecc. esclusi i locali per le mostre e quelli di vendita. Odontotecnici.
	<b>4B</b>	lavaggio autoveicoli, distributori di carburante, olii combustibili, ecc.	
	<b>4C</b>	aree scoperte annesse ai distributori e lavaggio autoveicoli e gommisti	
	<b>4D</b>	magazzini e depositi di attività artigianali	Non annessi ai locali di espletamento dell'attività artigianale o decentrati
	<b>4E</b>	parrucchieri per uomo e donna, estetiste e simili, alberghi diurni e bagni	
<b>CAT. 5</b>		<b>LOCALI ED AREE AD USO INDUSTRIALI</b>	
	<b>5A</b>	attività industriale in genere	Fabbriche, stabilimenti, laboratori industriali, officine, capannoni, tettoie ed in genere tutti i locali ed aree sia coperte che scoperte destinate ad attività industriali

	<b>5B</b>	magazzini e depositi di attività industriale (non annessi ai locali)	Non annessi allo stabilimento o decentrati
<b>CAT. 6</b>		<b>LOCALI ED AREE AD USO UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, PUBBLICI SERVIZI, OSPEDALI ED ISTITUTI DI CURA</b>	
	<b>6A</b>	uffici pubblici in genere	Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali dotati di personalità giuridica, stazioni ferroviarie, autofilotramviarie, di autoservizi, biglietterie, uffici e/o comandi militari, archivi e locali di deposito e magazzino annessi
	<b>6B</b>	uffici e studi professionali	Studi, uffici e gabinetti professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, di consulenza, di elaborazione dati e simili
	<b>6C</b>	tutti gli altri uffici privati in genere	Studi di artisti, fotografi, pittori, ecc., di vigilanza, di rappresentanza, di imprese private e similari, agenzie turistiche e di viaggi, uffici industriali, commerciali, artigianali ed agricoli, autoscuole
	<b>6D</b>	uffici e servizi bancari, assicurativi e finanziari	Banche ed istituti di credito in genere, Monte di pegno, Casse di risparmio, Esattorie, Tesorerie, Assicurazioni, Finanziarie e simili
	<b>6E</b>	autotrasporti e servizi di autorimessa in genere	Autonoleggi, autotrasporti, trasportatori in genere, corrieri, autoservizi e servizi di autorimessa vari
	<b>6F</b>	servizi sanitari in genere	Ospedali, istituti e case di cura pubblici e privati, cliniche, ambulatori pubblici
<b>CAT. 7</b>		<b>LOCALI ED AREE AD USO DI ATTIVITA' DI ISTRUZIONE, CULTURALI, RICREATIVE E SIMILI</b>	
	<b>7A</b>	scuole ed istituti di istruzione in genere	Scuole ed istituti di istruzione pubblici, asili infantili pubblici, istituti privati di istruzione, insegnamento e/o perfezionamento, istituti e/o scuole private per l'infanzia,

			locali di scuole eo istituti pubblici adibiti a mensa e/o refezioni, scuole di musica, di danza e di ballo, ecc., mense universitarie
	<b>7B</b>	impianti sportivi e di ritrovo	Strutture sportive in genere, circoli sportivi, palestre private e simili, piscine, oratori, campeggi, aree attrezzate per divertimenti e simili, sale giochi e simili, auditorium, sale per convegni e simili
	<b>7C</b>	associazioni in genere	Associazioni artistiche, religiose, culturali, ricreative, turistiche, sportive, agonistiche, dopolavoristiche, organizzazioni e partiti politici, sindacali, associazioni d'arma, combattentistiche e patriottiche
	<b>7D</b>	musei, pinacoteche, biblioteche, archivi pubblici, mostre ed esposizioni simili	
	<b>7E</b>	spettacoli e divertimento	Teatri, cinematografi, sale da gioco, sale da ballo, discoteche, sale da divertimento e simili, aree all'aperto destinate a "dancing", cinematografi e altri spettacoli, circoli privati

## Allegato B

### Riduzione 30%

Codice ATECO	Descrizione
01.30	Riproduzione delle piante
10.83	Lavorazione del tè e del caffè
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
13.92.1	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.96.2	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
14.11	Confezione di abbigliamento in pelle
14.13.1	Confezione in serie di abbigliamento esterno
14.13.2	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
14.19	Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori
14.19.2	Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari
14.19.21	Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza soles applicate
14.19.29	Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
14.20	Confezione di articoli in pelliccia
14.31	Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
15.12	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.12.01	Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
15.12.09	Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
16.23	Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia
16.23.1	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.2	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.29	Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.2	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.3	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.4	Laboratori di cornici
17.12	Fabbricazione di carta e cartone
18.12	Altra stampa
18.13	Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14	Legatoria e servizi connessi
20.42	Fabbricazione di profumi e cosmetici
20.52	Fabbricazione di colle
22.22	Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
23.11	Fabbricazione di vetro piano
23.12	Lavorazione e trasformazione del vetro piano
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.14	Fabbricazione di fibre di vetro
23.19.1	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
23.19.2	Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
23.19.9	Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
25.11	Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture
25.12	Fabbricazione di porte e finestre in metallo

25.12.1	Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.2	Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili
25.50	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri
25.61	Trattamento e rivestimento dei metalli
25.62	Lavori di meccanica generale
25.99.3	Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli
25.99.99	Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca
26.60.01	Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte
26.60.02	Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)
26.60.09	Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche
27.11	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
27.12	Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.20	Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici
27.31	Fabbricazione di cavi a fibra ottica
27.32	Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici
27.33.01	Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva
27.33.09	Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio
28.30.1	Fabbricazione di trattori agricoli
28.30.9	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
28.94.1	Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
28.94.2	Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
28.94.3	Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
29.10	Fabbricazione di autoveicoli
31.09	Fabbricazione di altri mobili
31.09.1	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.2	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.3	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.4	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.5	Finitura di mobili
31.09.9	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32.12.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
32.13.09	Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
32.20	Fabbricazione di strumenti musicali
32.50.3	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione)
32.99.3	Fabbricazione di oggetti di cancelleria
32.99.9	Fabbricazione di altri articoli nca
33.11.01	Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine
33.11.02	Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale
33.11.03	Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni
33.11.04	Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate
33.11.05	Riparazione e manutenzione di armi bianche
33.11.06	Riparazione e manutenzione di container
33.11.07	Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa
33.11.09	Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo
33.12.4	Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione



33.12.52	Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione
33.12.55	Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica)
33.12.99	Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse le macchine utensili)
33.13.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni ed i computer)
33.20.02	Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmettenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa l'installazione all'interno degli edifici)
33.20.09	Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali
41.20	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43.12	Preparazione del cantiere edile
43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03	Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.04	Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione nca
43.31	Intonacatura
43.32.01	Posa in opera di cassaforti, forzieri, porte blindate
43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33	Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
43.91	Realizzazione di coperture
43.99.01	Pulizia a vapore, sabbatura e attività simili per pareti esterne di edifici
43.99.02	Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
43.99.09	Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca
45.11.01	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
45.11.02	Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)
45.20.1	Riparazioni meccaniche di autoveicoli
45.20.2	Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.3	Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli
45.20.9	Autolavaggio e altre attività di manutenzione
45.20.91	Lavaggio auto
45.20.99	Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
45.31.01	Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
45.31.02	Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli
45.32	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
45.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di motocicli e ciclomotori

45.40.11	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
45.40.12	Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori
45.40.21	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori
45.40.22	Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori
45.40.3	Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
46.11.01	Agenti e rappresentanti di materie prime agricole
46.11.02	Agenti e rappresentanti di fiori e piante
46.11.03	Agenti e rappresentanti di animali vivi
46.11.04	Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze
46.11.05	Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
46.11.06	Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze
46.11.07	Mediatori in animali vivi
46.12.04	Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria
46.14.03	Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche
46.15.01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche
46.15.02	Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage
46.15.03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera
46.15.04	Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi
46.15.05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili
46.15.06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.15.07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta
46.18.21	Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico
46.18.22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
46.18.23	Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.24	Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
46.18.33	Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
46.18.97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
46.22	Commercio all'ingrosso di fiori e piante
46.37.01	Commercio all'ingrosso di caffè
46.37.02	Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie
46.41.1	Commercio all'ingrosso di tessuti
46.41.2	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
46.41.9	Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
46.42.1	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
46.43.1	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video
46.44.3	Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
46.45	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
46.46.3	Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
46.47.1	Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
46.47.3	Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso domestico
46.48	Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria
46.49.1	Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
46.49.4	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette)

46.49.9	Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca
46.51	Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
46.52.09	Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole
46.63	Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile
46.66	Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio
46.69.1	Commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature di trasporto
46.69.11	Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto
46.69.2	Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale
46.69.3	Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici
46.69.9	Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico
46.69.92	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico
46.69.93	Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici
46.69.99	Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione nca
46.72.1	Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati
46.73.1	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
46.73.21	Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum
46.73.22	Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-sanitari)
46.73.23	Commercio all'ingrosso di infissi
46.73.29	Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione
46.73.3	Commercio all'ingrosso di vetro piano
46.73.4	Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici
46.74	Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
46.74.1	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
46.74.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
46.75.02	Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria
47.19	Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.19.1	Grandi magazzini
47.19.2	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.9	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.29.2	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
47.30	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.41	Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
47.42	Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43	Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
47.51	Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati
47.51.1	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
47.51.2	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati
47.52.1	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

47.52.2	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.3	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.4	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53	Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati
47.53.1	Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.2	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59	Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati
47.59.1	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.2	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.4	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.5	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.6	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.9	Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.61	Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
47.62.2	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.64	Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati
47.64.1	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.2	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
47.71	Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.71.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.4	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.5	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72	Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.72.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.74	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75	Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.75.1	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.2	Erboristerie
47.76.1	Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.2	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78	Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.78.1	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.2	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.3	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.5	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.6	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.9	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.79.1	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.2	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.3	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.99	Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati
47.99.1	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.2	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
58.11	Edizione di libri
58.12	Pubblicazione di elenchi e mailing list
58.12.01	Pubblicazione di elenchi
58.12.02	Pubblicazione di mailing list
58.13	Edizione di quotidiani
58.14	Edizione di riviste e periodici
58.19	Altre attività editoriali
61.90	Altre attività di telecomunicazione
61.90.1	Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
61.90.2	Posto telefonico pubblico ed Internet Point
61.90.9	Altre attività connesse alle telecomunicazioni
61.90.91	Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
61.90.99	Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca
62.01	Produzione di software non connesso all'edizione
62.02	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
62.03	Gestione di strutture informatizzate
62.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica
62.09.01	Configurazione di personal computer
62.09.09	Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
63.11	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse
63.11.1	Elaborazione dati
63.11.11	Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)
63.11.19	Altre elaborazioni elettroniche di dati
63.11.2	Gestione database (attività delle banche dati)
63.11.3	Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
63.12	Portali web

63.99	Altre attività dei servizi di informazione nca
71.20	Collaudi ed analisi tecniche
71.20.1	Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
71.20.2	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.21	Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
71.20.22	Attività per la tutela di beni di produzione controllata
72.11	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19	Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
72.19.01	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
72.20	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
73.11	Agenzie pubblicitarie
73.11.01	Ideazione di campagne pubblicitarie
73.11.02	Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
73.12	Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari
74.10	Attività di design specializzate
74.10.1	Attività di design di moda e design industriale
74.10.2	Attività dei disegnatori grafici
74.10.21	Attività dei disegnatori grafici di pagine web
74.10.29	Altre attività dei disegnatori grafici
74.10.3	Attività dei disegnatori tecnici
74.10.9	Altre attività di design
74.20.1	Attività di riprese fotografiche
74.20.11	Attività di fotoreporter
74.20.12	Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
77.11	Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
77.12	Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
78.20	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)
82.19.09	Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
82.99.4	Richiesta certificati e disbrigo pratiche
84.12.2	Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'istruzione
85.10	Istruzione prescolastica
85.20	Istruzione primaria
85.53	Attività delle scuole guida
85.59	Servizi di istruzione nca
85.59.1	Università popolare
85.59.2	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
85.59.3	Scuole e corsi di lingua
85.59.9	Altri servizi di istruzione nca
85.60.01	Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico
85.60.09	Altre attività di supporto all'istruzione
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
95.11	Riparazione di computer e periferiche
95.21	Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video
95.22	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.22.02	Riparazione di articoli per il giardinaggio

95.23	Riparazione di calzature e articoli da viaggio
95.24	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria
95.24.01	Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
95.24.02	Laboratori di tappezzeria
95.25	Riparazione di orologi e di gioielli
95.29.02	Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)
95.29.09	Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca
96.01	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
96.01.1	Attività delle lavanderie industriali
96.01.2	Altre lavanderie, tintorie
96.02	Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici
96.02.01	Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)

### Riduzione 50%

Codice ATECO	Descrizione
10.71.2	Produzione di pasticceria fresca
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
47.24.2	Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
47.79.4	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
55.10	Alberghi e strutture simili
55.20	Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
55.20.1	Villaggi turistici
55.20.2	Ostelli della gioventù
55.20.3	Rifugi di montagna
55.20.4	Colonie marine e montane
55.20.5	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.90	Altri alloggi
55.90.1	Gestione di vagoni letto
56.10.1	Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.2	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.3	Gelaterie e pasticcerie



56.10.4	Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.5	Ristorazione su treni e navi
56.29	Mense e catering continuativo su base contrattuale
56.29.1	Mense
56.29.2	Catering continuativo su base contrattuale
56.30	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.11	Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.12	Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.13	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14	Attività di proiezione cinematografica
79.11	Attività delle agenzie di viaggio
85.51	Corsi sportivi e ricreativi
85.52	Formazione culturale
85.52.01	Corsi di danza
85.52.09	Altra formazione culturale
90.01	Rappresentazioni artistiche
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.03	Creazioni artistiche e letterarie
90.03.02	Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie
91.01	Attività di biblioteche ed archivi
91.02	Attività di musei
91.03	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.01	Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11	Gestione di impianti sportivi
93.11.1	Gestione di stadi
93.11.2	Gestione di piscine
93.11.3	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.9	Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12	Attività di club sportivi
93.13	Palestre
93.19	Altre attività sportive
93.19.1	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.9	Attività sportive nca
93.19.91	Ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92	Attività delle guide alpine
93.19.99	Altre attività sportive nca

93.21	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29	Altre attività ricreative e di divertimento
93.29.1	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.2	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.3	Sale giochi e biliardi
93.29.9	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99	Attività di altre organizzazioni associative nca
94.99.1	Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
94.99.2	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.3	Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
94.99.4	Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
94.99.5	Attività di organizzazioni per la filantropia
94.99.6	Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
94.99.9	Attività di altre organizzazioni associative nca
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico
96.04.1	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.2	Stabilimenti termali
96.09	Attività di servizi per la persona nca
96.09.01	Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca